

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 125

Adunanza 2 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 2 del mese di maggio alle ore 10:10 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Augusto FERRARI~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: FERRARI

(Omissis)

D.G.R. n. 21 - 3222

OGGETTO:

L.r. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'. Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione terzo gruppo di misure.

A relazione dell' Assessore VALMAGGIA:

Richiamata la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n.

157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie in parola;

richiamati gli articoli 3 e 4 del suddetto DPR 357/97 e s.m.i che prevedono:

- l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
- che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*" che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*" e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

visto l'articolo 40 della suddetta legge regionale che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

dato atto che delle succitate misure è stata data ampia informazione onde recepire anche le necessarie osservazioni da parte degli attori economici e sociali del territorio regionale coinvolto, sulla base delle quali sono state apportate anche alcune modifiche operate con la DGR 17-2814 del 18/01/2016, compatibilmente con il quadro normativo regionale, nazionale e comunitario di riferimento;

preso atto che la Rete Natura 2000 in Piemonte è costituita attualmente da 127 SIC e 51 ZPS, individuati con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 e con D.G.R. n. 18 - 4843 del 31 ottobre 2012. Gli elenchi aggiornati dei SIC, organizzati nelle tre regioni biogeografiche di riferimento (alpina, continentale, mediterranea) sono stati adottati con Decisioni UE 2015/2370, 2015/2369 e 2015/2374 del 26 novembre 2015;

vista infine la Procedura d'infrazione 2015/2163 "Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI e le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia ed, in particolare, le comunicazioni n. 0023375 PNM del 25/11/2015 e n. 132/SSD/2015 del 26/11/2015 con le quali, in

relazione alla suddetta infrazione, onde evitare un esito oneroso del contenzioso comunitario in atto, si richiede alle Regioni di concludere al più presto il processo di individuazione delle misure di conservazione relative ai siti di propria competenza;

considerato l'impegno assunto da parte della Regione Piemonte, tramite nota dell'Assessore all'Ambiente prot. 16/AMB00 del 12/01/2016, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione delle Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione entro l'anno 2016 per i 122 SIC piemontesi per i quali è decorso il termine di sei anni dalla loro individuazione, affinché si possa procedere alla loro designazione in ZSC tramite Decreto Ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente;

considerato che le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono costituite da misure di conservazione di carattere generale, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito e, sulla base dell'applicazione degli indirizzi di cui all'allegato E delle suddette misure, relativo ai singoli habitat ed alle specie, costituiscono la base per la predisposizione delle misure sito-specifiche necessarie ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

effettuata la ricognizione degli habitat e delle specie presenti nei siti, mediante il confronto dei Formulari Standard e degli aggiornamenti relativi alle recenti evidenze scientifiche riscontrate anche nell'ambito del Seminario Biogeografico bilaterale dell'ottobre 2015, ai fini della individuazione, nell'ambito di quelle già vigenti con l'adozione delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", di disposizioni più puntuali ed aderenti alle realtà territoriali e naturalistiche meritevoli di conservazione e caratterizzanti i SIC esaminati;

dato atto che le Misure di conservazione sito-specifiche dei SIC: IT1120005 "Garzaia di Carisio", IT1160037 "Grotta di Rio Martino" e IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà", sono state elaborate anche grazie alle attività conoscitive e di approfondimento del territorio relativo al suddetto SIC, finanziate con la Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;

dato atto che alla selezione e formazione delle misure di conservazione sito-specifiche hanno concorso anche i soggetti attualmente delegati alla gestione dei siti, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009, laddove già individuati;

dato atto che con la D.G.R. n. 26-3013 del 07/03/2016 e la D.G.R. n. 19-3112 del 04/04/2016 sono state già approvate 25 Misure di Conservazione sito-specifiche, e 2 Piani di Gestione sono stati licenziati con D.G.R. n. 27-3014 del 07/03/2016;

considerato che è necessario aggiornare le Misure di Conservazione sito-specifiche del SIC IT1160058 "Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè", approvate con la DGR n. 68-6271 del 02/08/2013 con le Misure allegate alla presente Deliberazione, in ragione dell'entrata in vigore delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;

nell'esigenza quindi di continuare il processo di adozione dei provvedimenti sollecitati dall'Unione europea e dal Ministero dell'Ambiente, per le motivazioni sopra descritte, sono state elaborate per i seguenti siti della Rete Natura 2000 del Piemonte le misure di conservazione sito-specifiche riportate negli allegati alla presente Deliberazione denominati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L per farne parte integrante e sostanziale:

- All. A - IT1110061 – Lago di Maglione - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. B - IT1110062 – Stagno interrato di Settimo Rottaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;

- All. C - IT1110063 – Boschi e paludi di Bellavista - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. D - IT1110064 – Palude di Romano Canavese - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. E - IT1120005 – Garzaia di Carisio - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. F - IT1120023 – Isola di Santa Maria - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. G - IT1160037 – Grotta di Rio Martino - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. H - IT1160058 - Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. I - IT1170005 - Verneto di Rocchetta Tanaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. J - IT1180005 - Ghiaia Grande - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. K - IT1180011 – Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. L - IT1180027 – Confluenza Po-Sesia-Tanaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;

visto l'articolo 2 del succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i che specifica che i decreti di designazione delle ZSC del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati d'intesa con la Regione interessata, indicano il riferimento all'atto con cui la Regione adotta le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli abitate le specie per le quali il sito è stato individuato;

ritenuto pertanto di approvare le misure di conservazione dei SIC sopra elencati e riportate negli allegati alla presente Deliberazione denominati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"*;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*;

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*.

La Giunta regionale per le motivazioni espresse in premessa unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009, le Misure di conservazione sito-specifiche sotto elencate, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- All. A - IT1110061 – Lago di Maglione - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. B - IT1110062 – Stagno interrato di Settimo Rottaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. C - IT1110063 – Boschi e paludi di Bellavista - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. D - IT1110064 – Palude di Romano Canavese - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. E - IT1120005 – Garzaia di Carisio - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. F - IT1120023 – Isola di Santa Maria - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. G - IT1160037 – Grotta di Rio Martino - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. H - IT1160058 - Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. I - IT1170005 - Verneto di Rocchetta Tanaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. J - IT1180005 - Ghiaia Grande - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. K - IT1180011 – Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà - Misure di Conservazione sito-specifiche;
- All. L - IT1180027 – Confluenza Po-Sesia-Tanaro - Misure di Conservazione sito-specifiche;

- di sostituire le Misure di Conservazione sito-specifiche del SIC IT1160058 “Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè”, approvate con la DGR n. 68-6271 del 02/08/2013 con le succitate Misure di cui all'allegato H alla presente Deliberazione;

- di dare atto che le succitate misure di conservazione sito-specifiche risultano conformi alle disposizioni e agli indirizzi delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

- di demandare al Settore Biodiversità ed Aree naturali della Direzione Ambiente, Governo Tutela del territorio di provvedere a trasmettere le misure di conservazione sito-specifiche testè approvate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in adempimento all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione delle relative Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la formulazione dell'intesa, prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, ai fini dell'approvazione dello schema di decreto ministeriale, previsto dall'articolo 3, comma 2, del DPR 357/1997, di designazione delle corrispondenti ZSC, in recepimento delle misure di conservazione sito-specifiche testè approvate;

- di dare atto che il presente provvedimento integra il percorso concordato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il superamento della procedura d'infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;

- di dare atto che le Misure di conservazione sito-specifiche dei SIC IT1120005 "Garzaia di Carisio", IT1160037 "Grotta di Rio Martino" e IT1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà" testè approvate sono state redatte con il sostegno finanziario relativo alla Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale", del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 2 maggio 2016.

cr/CR



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1180027 - Confluenza Po–Sesia–Tanaro

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016)



Aree protette
Po vercellese-alessandrino



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 (*Disposizioni generali*)

Art. 3 (*Divieti*)

Art. 4 (*Obblighi*)

Art. 5 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 6 (*Monitoraggio e piani d'azione*)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7 (*Ambito di applicazione*)

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 (*Disposizioni generali*)

Art. 9 (*Divieti*)

Art. 10 (*Obblighi*)

Art. 11 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 12 (*Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*)

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 13 (*Divieti*)

Art. 14 (*Obblighi*)

Art. 15 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 16 (*Divieti*)

Art. 17 (*Obblighi*)

Art. 18 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19 (*Divieti*)

Art. 20 (*Obblighi*)

Art. 21 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 22 (*Divieti*)

Art. 23 (*Obblighi*)

Art. 24 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 25 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture*)

Art. 26 (*Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali*)

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT

CAPO I – Habitat Forestali

Art. 27 (*Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) (91F0)*)

1. Divieti:

Art. 28 (*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*)*)

1. Divieti:

CAPO II – Ambienti aperti

Art. 29 (*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)*)

CAPO III – Habitat di acque ferme

Art. 30 (*Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140)*)

Art. 31 (*Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150)*)

CAPO IV – Habitat di acque correnti

Art. 32 (*Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (3240) e Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri epp. e Bidention pp. (3270)*)

Art. 33 (*“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche -Batrachion” (3260)*)

Art. 34 (*Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)*)

TITOLO VI MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

Art. 35 (*Anisus vorticulus*)

Art. 36 (*Cerambyx cerdo*)

Art. 37 (*Gomphus flavipes e Ophiogomphus Cecilia*)

Art. 38 (*Oxygastra curtisii*)

Art. 39 (*Lycaena dispar*)

Art. 40 (*Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis taenia, Sabanejewia larvata*)

Art. 41 (*Triturus carnifex, Hyla intermedia e Bufo viridis*)

Art. 42 (*Rana latastei*)

Art. 43 (*Emys orbicularis*)

Art. 44 (*Podarcis sicula, Podarcis muralis, Zamenis longissima e Hierophis viridiflavus*)

Art. 45 (*Microcondylaea compressa, Unio elongatulus*)

Art. 46 (*Sterna hirundo, Sterna albifrons*)

Art. 47 (*Anatidi svernanti*)

Art. 48 (*Colonia di ardeidi e Phalacrocorax carbo sinensis*)

ALLEGATI

Allegato A Principali tipologie ambientali

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* (e s.m.i.) sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1820027 – Confluenza Po-Sesia-Tanaro facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività che vengono disciplinate attraverso:
 - a) attività da regolamentare con obblighi, limitazioni o divieti, qualora risultino critiche per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, caratterizzanti il Sito;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale;
 - b) disposizioni specifiche relative agli habitat caratterizzanti il sito (Allegato A);
 - c) disposizioni specifiche relative alle specie di importanza conservazionistica presenti nel sito;
 - d) disposizioni specifiche relative alle colonie di chiroterti.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
6. Le misure di cui al comma 4 potranno essere dettagliate o integrate dal Piano di Gestione in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.
7. Le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione sito specifiche dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento. Inoltre, in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), per esigenze di rilevante interesse

pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di Valutazione di Incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), a seconda delle fattispecie da sanzionare.
10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito IT1180027 “*Confluenza Po – Sesia - Tanaro*” - di seguito denominato “Sito” - sono vietate le attività, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio inderogabile per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura venga richiamata da tali misure e piani.
7. Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - I) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - II) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - III) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.

Art. 3 *(Divieti)*

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di esse, se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), approvati dal soggetto gestore;
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210*, 6430, 6510 (le cui descrizioni sono consultabili al sito:<http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario (di cui all'All. I della Direttiva Habitat), ovvero per ricostituire habitat per specie dell'All. II della Direttiva Habitat e dell'All. I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoli, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza; sono, inoltre, ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie alloctone invasive;
- f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- g) pascolare con ungulati domestici nelle aree naturali;
- h) realizzare nuove discariche o impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di Valutazione di Incidenza del progetto;
- i) abbattere alberi appartenenti a specie non incluse nell'allegato B delle Misure di Conservazione regionali di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b delle presenti misure;
- j) abbattere completamente querce, di specie autoctone, deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
- l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte

- salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *israelensis* (*Bti*) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con *Bti* al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea, sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito;
 - n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, fatte salve le colture agricole tradizionali della zona e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
 - o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; effettuare ripopolamenti a scopo alieutico, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone;
 - p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del Sito, in ossequio ai disposti della L.R. n. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
 - q) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto un giudizio di incidenza positivo alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
 - r) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);
 - s) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
 - t) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle presenti misure di conservazione, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza; tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
 - u) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - v) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
 - w) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti;
 - x) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
 - y) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
 - z) posizionare strutture per la fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - aa) utilizzare munizionamento a pallini di piombo negli interventi di contenimento della fauna problematica, condotti sulla base di piani redatti dal soggetto gestore;
 - bb) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;

cc) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009.

Art. 4 (Obblighi)

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del Sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del Sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone fuori foresta (di diametro superiore ai 50 centimetri misurati a petto d'uomo);
- c) regolamentare la navigazione a motore, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002, in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione, sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- ⊕ d bis) (*rettifica di mero errore materiale*) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione (tali misure consistono in:

applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

- e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) o attivare l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del Sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- f) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- g) sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza il transito, la sosta e il pascolo degli ungulati domestici in aree agricole;
- h) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda, lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica (e del digestato proveniente dagli impianti alimentati a biomassa) e di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera k), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispetto deve essere di almeno 10 metri;
- i) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali problematiche, riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nella suddetta *Black List*. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) informazione e sensibilizzazione sulla Rete Natura 2000 rivolta agli amministratori locali, ai residenti e ai fruitori del territorio;
 - b) indicazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - c) sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle presenti misure;
 - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel Sito;
 - e) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
 - f) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - g) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - h) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24

marzo 2000, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, perseguendo i seguenti obiettivi:

- 1 - minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
- 2 - minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);

- i) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico, che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal Sito, ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - j) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito da parte degli Istituti venatori ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sin aree limitrofe al Sito;
 - k) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle Liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - l) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi alle specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire al soggetto gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza o per la redazione di Piani d'azione specie-specifici;
 - m) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle Valutazioni di Impatto Ambientale e di Incidenza, riferiti a piani e progetti, in modo da consentire al soggetto gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza o per la redazione di Piani d'azione specie-specifici;
 - n) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - o) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.
2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
 - b) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso, con finalità di ricostituzione di habitat di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - c) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e realizzazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - d) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche, al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa e il valore economico del pascolo;
 - e) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata, sia in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - f) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del Piano Pastorale Aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - g) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - h) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da animali opportunisti quali (ad esempio) ratti, piccioni, gabbiani, cornacchie, volpi, ecc.;

- i) individuazione della viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- j) allestimento di luoghi attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio faunistico tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo alla fauna;
- k) in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo, anche potenziale, nel Sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali o altre di riconosciuto comportamento invasivo), porre in essere piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche evidenziate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il Soggetto gestore del Sito si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i disposti di cui agli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 9

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali è fatto divieto di:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi;
 - b) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - c) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (Tabella 3);
 - d) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - e) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione;
 - f) eliminare definitivamente le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - g) abbattere o prelevare piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 50% della necromassa presente;
 - h) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - i) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - j) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (cespuglieti, praterie, zone umide, ecc.);
 - k) sorvolare a bassa quota (meno di 200 metri) le garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti

salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali;

- l) accedere alla colonia riproduttiva di airone cenerino (*Ardea cinerea*) e cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), individuata e segnalata dal soggetto gestore, durante il periodo di nidificazione (dal 15 gennaio al 31 luglio).

Art. 10 (*Obblighi*)

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:

- a) i cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in fustaie;
- b) i cedui delle categorie forestali non costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in governo misto o in fustaie con estensione massima delle tagliate di 5 ettari;
- c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30% della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25% della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti;
- g) i rimboschimenti sono governati a fustaia;
- h) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti dell'art.20, comma 1 lettera c) delle presenti misure di conservazione;
- i) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; all'interno delle garzaie e nell'intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre;
- j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche;
- k) nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B; fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 50%;
- l) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) nel taglio del governo misto si rilascia il 50% della copertura;
- b) è rilasciato all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche di quella fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- c) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB;
- d) è rilasciato almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno

- un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa è conservata integralmente;
- e) è rilasciato almeno il 50% delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
 - f) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
 - g) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale.
3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle presenti misure è obbligatorio espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:
- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
 - b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della LR n. 4/2009;
 - c) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
 - d) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10% della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali e a rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10% della superficie boscata.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) il ripristino naturalistico di stagni, fontanili, risorgive, fossi interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri; fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - e) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.
2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia per essere facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e realizzazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 13 (Divieti)

1. Negli ambienti aperti è fatto divieto di:
- a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
 - b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;
 - c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 150 metri dal suolo con aeromobili a motore, sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

- d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio e qualunque altra modalità, all'area occupata dalla garzaia presente nel Sito;
- e) realizzare nuove linee elettriche e posare cavi sospesi in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi);
- f) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico; l'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti all'assenso del soggetto gestore o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 14 (Obblighi)

- 1. Negli ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:
 - a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
 - b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti, per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 15 (Attività da promuovere e buone pratiche)

- 1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze, fossi, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, boschetti, ecc.;
 - c) in caso di invasione di piante nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 16 (Divieti)

- 1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale o trasformazione d'uso, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il Sito, previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - b) attivare nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante e sommersa) e della vegetazione riparia, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati

- dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 30 settembre);
- d) realizzazione di strutture turistico-ricreative finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
 - e) sorvolo a meno di 150 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - f) navigazione a motore;
 - g) navigazione a remi nei canneti;
 - h) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 agosto);
 - i) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acquatica, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
 - j) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), nonché il digestato proveniente dagli impianti a biogas, in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 17 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti;
 - b) rinnovi o nuove autorizzazioni per prelievi idrici temporanei a scopo irriguo;
 - c) nuove captazioni idriche;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, compresi quelli domestici.

Art. 18 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, previo assenso del soggetto gestore:
 - a) razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
 - b) realizzazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo dell'ampiezza di almeno 50 metri;
 - c) riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui corpi idrici, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative, non chimiche, all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - e) eliminazione o riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - f) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, derivanti dalle attività agricole e zootecniche, da quelle industriali o da scarichi urbani;
 - g) incremento e ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa;
 - h) gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso, previo assenso del Soggetto gestore;
 - i) interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla realizzazione delle zone

- umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
- j) realizzazione di isole e mantenimento di zone affioranti idonee alla nidificazione, garantendo tratti privi di vegetazione arborea e arbustiva, in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
 - k) interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - l) mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
- a) controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) interventi per ridurre la densità della fauna alloctona.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19 *(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:
- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera k) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione delle opere di regolazione idraulica;
 - c) nel reticolo idrografico minore intervenire, su entrambe le sponde contemporaneamente, con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno, di corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del Sito, previa comunicazione ai consorzi irrigui; il soggetto gestore definisce le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche; è altresì vietato eseguire interventi di ripristino della sezione di deflusso nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre;
 - d) effettuare interventi di contenimento della vegetazione acquatica su una superficie superiore al 50% dell'alveo bagnato e per più di due volte all'anno; gli interventi di lavorazione del substrato che interessa l'apparato radicale della vegetazione non possono essere effettuati più di una volta all'anno;
 - e) sorvolo a meno di 150 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - f) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani e previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - g) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterna, occhione, ecc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
 - h) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture; in tal caso gli

interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;

- i) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 20 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali, strade e altre infrastrutture che causino un'interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione dei sedimenti presenti negli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) e il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del PAI), per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", effettuati come descritto appresso:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità a quanto previsto dal capo I del titolo III delle presenti misure;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni; quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 agosto; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

- 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
 - 7) realizzazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali; la presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del Sito.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 2 del presente provvedimento è necessario espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
 - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
 - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali derivanti dalle attività agricole e zootecniche, da quelli industriali o da scarichi urbani;
 - b) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
 - c) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interrimento (lanche, stagni, ecc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso; tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
 - d) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua, previo assenso del soggetto gestore;
 - e) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua, previo assenso del soggetto gestore;
 - f) deposito del materiale di risulta dagli interventi di ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), lungo le sponde degli stessi al fine di consentire agli organismi macrobentonici camminatori il ritorno all'alveo bagnato;
 - g) ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) mantenendo l'alternanza di tratti non interessati dai lavori;
 - h) avvicendamento colturale e conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - i) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
 - j) realizzazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
 - k) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati, previo accordo con il soggetto gestore;

- l) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - m) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 *“Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”* e s.m.i., concordando i metodi con il soggetto gestore;
 - n) nel periodo invernale, favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato, depositato sul greto dei fiumi, su indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
- a) interventi di controllo demografico delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all’alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) piani di manutenzione pluriennale, d’intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d’acqua, canali e fossi;
 - c) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d’acqua;
 - d) all’interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili e boschi ripari.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 22

(Divieti)

1. Negli ambienti agricoli è fatto divieto di:
- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l’asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, ecc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
 - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 23

(Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:
- a) nei seminativi a riposo, gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 15 agosto al 30 settembre;
 - b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d’acqua o con problemi strutturali, connessi alla loro messa in sicurezza, sono ammessi fermo restando l’obbligo dell’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l’uso di tecniche che non prevedano l’utilizzo di diserbanti; è fatto salvo l’impiego dei prodotti previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali così come gli interventi di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 *“Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”* e s.m.i., nell’ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
 - d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide; sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico che abbiano

- ottenuto giudizio positivo di Valutazione di Incidenza;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera k), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - f) il rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Po, approvato con D.G.R. n. 32- 12952 del 22 febbraio 2016, quali disposizioni attuative del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Art. 24

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di prodotti fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi, in conformità con il PAN "*Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*" (DM 22/2/2014) ed alle "*Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche*", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
 - b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
 - c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
 - d) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali, previo assenso del soggetto gestore;
 - e) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
 - f) conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
 - g) avvicendamento colturale e conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
 - h) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
 - i) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
 - j) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
 - k) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
 - l) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
 - m) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
 - n) realizzazione, lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia, di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura, di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro

opportunamente distanziati;

- o) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
 - p) mantenimento e realizzazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole, anche con interventi di capitozzature tradizionali.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
- a) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, risorgive, sorgenti, fontanili, ecc.), siepi, filari, fasce arboreo-arbustive.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 25

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Divieti:

- a) apporre barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano il passaggio dei pipistrelli in corrispondenza dell'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli, realizzare *ex novo* o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli chiudere gli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli, allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento accedere ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico; durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) accedere ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera e) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dal 1° novembre al 31 marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi dev'essere presentato al soggetto gestore un progetto, da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza, che preveda le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di abbandono del sito da parte dei chirotteri;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale che ospitano colonie delle specie più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare l'abbandono del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chirotteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento);
- c) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli ingressi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nelle vicinanze (recinzioni).

3. Buone pratiche :

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati, previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) realizzazione di interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, ecc.; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi: interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumento delle possibilità di appiglio, intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in opera di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chiroterofauna che utilizza il sito;
- e) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chiroteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita); eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spazati, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni), controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- f) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso il periodico controllo della vegetazione schermante;
- g) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- h) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chiroteri;
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- j) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chiroteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 26

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

1. Divieti:
 - a) realizzare impianti di illuminazione che irraggino, anche indirettamente, i siti di presenza delle specie;
 - b) realizzare nuove infrastrutture (strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza da un sito riproduttivo o di svernamento;
 - c) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.
2. Obblighi:
 - a) le attività ludico sportive, che possono interferire negativamente sulle popolazioni presenti, devono essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza.
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiroteri, previo accordo con il soggetto gestore;
 - b) realizzazione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati a favorire l'attività di foraggiamento dei chiroteri, previo accordo con il soggetto gestore;
 - c) monitoraggio delle popolazioni di chiroteri.

TITOLO V

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT

CAPO I – Habitat Forestali

Art. 27

(Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0))

1. Divieti:
 - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (tabella 3);
 - c) il governo a ceduo.
2. Obblighi:
 - a) conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
 - b) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
 - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura dev'essere mantenuta ad un minimo del 50% della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
 - d) nel governo a fustaia, il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
 - e) periodo di curazione e turno della componente a ceduo del governo misto non inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - f) in presenza di esemplari di sorbi, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
 - g) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat, idonee alle condizioni e alle dinamiche stagionali.
3. Buone pratiche da incentivare, previo accordo con il soggetto gestore:
 - a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
 - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
 - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 28

(Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae* (91E0*))

1. Divieti:
 - a) realizzare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
 - b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile.
2. Obblighi:
 - a) in caso di moria del popolamento, rilasciare almeno il 20% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed effettuare la rinnovazione artificiale;
 - b) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti, rilasciare il legno in bosco;
 - c) nel saliceto paludoso di salice cinereo effettuare rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli, su oltre il 50% della superficie;
 - d) realizzare formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse e gestirle in modo idoneo a conservarne la qualità e la specificità, con rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.
3. Buone pratiche:
 - a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne *ex novo* con impianti;
 - b) convertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - c) realizzare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
 - e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e basso rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente, sulla base di progetti realizzati previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (prati xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
 - g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e, in generale, della fauna ittica.

CAPO II – Ambienti aperti

Art. 29

(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*))

1. Divieti:
 - a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.
2. Obblighi:
- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo.
3. Buone pratiche:
- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO III – Habitat di acque ferme

Art. 30

(Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140))

1. Divieti:

- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a *Chara* spp.

2. Obblighi:

- a) regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a *Chara* spp, se prevista dal piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara* spp;
- b) riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e o rami possa alterare il pH delle acque e accelerare l'evoluzione verso altre cenosi o favorire l'interramento.

Art. 31

(Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. Divieti:

- a) alterazione delle rive o del fondale dei bacini, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini che ospitano la cenosi;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici connesse ai bacini), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di

gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici, mediante appositi programmi predisposti previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) controllo ed eliminazione specie alloctone della flora, mediante appositi programmi predisposti previo assenso del soggetto gestore.

CAPO IV – Habitat di acque correnti

Art. 32

(Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (3240) e Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri epp. e Bidention pp. (3270))

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) effettuare nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; in ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture e insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea, salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza il rinnovo delle concessioni;

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti alla naturale divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- c) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera divagazione e rinaturalizzazione;
- d) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- e) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 33

(“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion” (3260))

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento, attraverso periodiche azioni di sfalcio, della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) mantenimento di flusso idrico permanente.

3. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento, previa valutazione del soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica, incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica previo assenso del soggetto gestore.

Art. 34

(Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazione del suolo sia organica che inorganica nonché arricchimento con sostanze organiche;
- c) irrigazione sotto qualunque forma.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- b) stabilire i carichi animali in funzione degli apporti di azoto, che non devono alterare la composizione floristica dell'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) effettuare uno sfalcio tardo primaverile;
- b) gestire l'habitat tramite fienagione;
- c) contenere le specie vegetali esotiche tramite lotta diretta;
- d) in caso di invasione di piante nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa.

TITOLO VI

MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

Art. 35

(Anisus vorticulus)

1. Divieti:

- a) prosciugamento artificiale o trasformazione d'uso, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il Sito, previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi, inoltre, gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia) salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore;
- c) navigazione a motore.

2. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone costituite da specie autoctone per ridurre l'apporto di insetticidi ed erbicidi utilizzati in agricoltura;
- b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti nelle colture insistenti sui corpi idrici, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- c) impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative, non chimiche, all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- d) eliminazione o riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- e) ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa;
- f) interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla realizzazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
- g) interventi per ridurre la densità della fauna alloctona, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 36

(Cerambyx cerdo)

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. Buone pratiche:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione;
- b) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- c) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
- d) mantenimento o realizzazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 37

(Gomphus flavipes e Ophiogomphus Cecilia)

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di artificializzazione (cementificazione) delle sponde dei canali di dimensioni medio grandi popolati dalle due specie;
 - b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalle specie.
2. Obblighi
 - a) programmazione degli interventi di manutenzione dei canali, in modo da non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat delle specie.
3. Buone pratiche:
 - a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
 - b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti.

Art. 38

(Oxygastra curtisii)

1. Divieti:
 - a) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte; sono fatti salvi gli interventi urgenti per motivazioni di pubblica incolumità;
 - b) effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate dalla specie.
2. Obblighi:
 - a) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione riparia, per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat della specie.
3. Buone pratiche:
 - a) cartografia di dettaglio di fossi e canali che ospitano popolazioni delle specie;
 - b) monitoraggio biennale delle stazioni in cui le specie sono presenti.

Art. 39

(Lycaena dispar)

1. Divieti:
 - a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.
2. Buone pratiche:
 - a) evitare il diserbo di fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
 - b) prevedere almeno uno sfalcio dei nuclei di *Rumex* sp. (*Rumex obtusifolium*, *R. crispus*, *R. hydrolapatum*) nel periodo fine giugno inizio di luglio e mai contemporaneamente su tutta l'area ove è presente la specie;
 - c) mantenere i nuclei di *Rumex* sp. in situ dopo il taglio per consentire la sopravvivenza di uova e larve eventualmente presenti,
 - d) mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

Art. 40

(Salmo marmoratus, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis taenia, Sabanejewia larvata)

1. Divieti:
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna;
2. Obblighi:
 - a) predisposizione di “scale di risalita” e aree di “frega” a valle di nuovi sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua e, per quelli esistenti, in caso di interventi che li coinvolgano, anche indirettamente;
 - b) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza in caso di rinnovo delle concessioni di prelievi idrici;
 - c) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie.
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua artificializzati;
 - b) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
 - c) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone;
4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) avviare processi di concertazione con gli Enti preposti alla regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate;
 - b) monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni presenti nel sito.

Art. 41

(Triturus carnifex, Hyla intermedia e Bufo viridis)

1. Divieti:
 - a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
 - b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;
 - c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio;
 - d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti).
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali, previo accordo con il soggetto gestore;
 - b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile-giugno), evitando le asciutte;
 - c) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione.

Art. 42
(*Rana latastei*)

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
 - b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli;
 - c) asportazione della lettiera di foglie morte;
 - d) introduzioni o immissioni di ittiofauna o idrofauna in tutto il sito.
2. Obblighi:
 - a) individuare eventuali scarichi inquinanti e avviare la concertazione con gli Enti preposti in materia relativamente alla loro bonifica;
 - b) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i progetti di reintroduzione e di ripopolamento con specie autoctone e per i progetti di tutela di singole specie.
3. Buone pratiche:
 - a) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie;
 - b) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone.

Art. 43
(*Emys orbicularis*)

1. Divieti:
 - a) modifiche agli ambienti acquatici ed emersi, in particolare interventi di eliminazione o riduzione dei canneti e della vegetazione acquatica;
 - b) artificializzazione di fossi e canali.
2. Obblighi:
 - a) prosecuzione del piano di controllo demografico delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*).
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) realizzazione o ripristino di zone umide, anche temporanee, idonee alla specie sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati;
 - b) realizzazione di ambienti aperti xerotermici con scarsa copertura vegetale e terreno sabbioso, per favorire la riproduzione della specie;
 - c) interventi di miglioramento ambientale in canneti in fase avanzata di interrimento;
 - d) redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento delle specie esotiche presenti maggiormente impattanti sulle popolazioni (testuggini acquatiche esotiche, nutria, ecc.);
4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) realizzazione di fasce tampone costituite da specie autoctone per ridurre l'apporto di insetticidi e erbicidi utilizzati in agricoltura;
 - b) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacenti a canali frequentati dalla specie;
 - c) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali.

Art. 44
(*Podarcis sicula, Podarcis muralis, Zamenis longissima e Hierophis viridiflavus*)

1. Divieti:
 - a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone

- umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
- b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, per ricavare terra arabile;
 - c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati dalle specie.

2. Obblighi:

- a) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti.

3. Buone pratiche:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali siepi campestri, filari alberati, boschetti, ecc.;
- c) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, ambienti aperti, prioritariamente nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
- d) mantenimento di una fascia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici.

Art. 45

(Microcondylaea compressa, Unio elongatulus)

1. Divieti:

- a) interventi di artificializzazione del corso d'acqua principale e di dragaggio dell'alveo; sono fatti salvi gli interventi indispensabili a garantire la pubblica incolumità, previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

2. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone costituite da specie autoctone per ridurre l'apporto di insetticidi ed erbicidi utilizzati in agricoltura;
- b) monitoraggio dello stato di conservazione della specie anche in relazione al regime idrologico del corso d'acqua;
- c) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone.

Art. 46

(Sterna hirundo, Sterna albifrons)

1. Buone pratiche:

- a) mantenimento di isole e di fasce spondali prive di vegetazione arborea, per favorirne la riproduzione.

Art. 47

(Anatidi svernanti)

1. Buone pratiche:

- a) individuazione di aree di divieto di accesso per limitare il disturbo di siti sensibili durante lo svernamento dell'avifauna acquatica.

Art. 48

(Colonia di ardeidi e Phalacrocorax carbo sinensis)

1. Buone pratiche
 - a) individuazione di aree di divieto di accesso per limitare il disturbo della colonia riproduttiva di *Ardea cinerea* e *Phalacrocorax carbo sinensis* durante il periodo di nidificazione;
 - b) monitoraggio della popolazione nidificante;
 - d) individuazione di siti attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo.

ALLEGATI

Allegato A Principali tipologie ambientali

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti steppici- Ambienti misti mediterranei	<ul style="list-style-type: none">- Praterie- Praterie umide	6210(*), 6430
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti misti mediterranei	<ul style="list-style-type: none">- Querceti mesofili- Vegetazione ripariale arborea- Cespuglieti temperati	3240, 91E0*, 91F0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none">- Zone umide	<ul style="list-style-type: none">- Torbiere- Stagni e paludi	3140, 3150
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti fluviali- Corridoi di migrazione	<ul style="list-style-type: none">- Vegetazione ripariale arborea- Acque correnti	3240, 3260, 3270, 91E0*, 91F0
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none">- Ambienti agricoli- Risaie	<ul style="list-style-type: none">- Praterie	6510

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Specie contenute negli elenchi della Direttiva 2009/147/CE e nell'Al. II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

B	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
B	<i>Acrocephalus paludicola</i>
B	<i>Alcedo atthis</i>
B	<i>Anas acuta</i>
B	<i>Anas clypeata</i>
B	<i>Anas crecca</i>
B	<i>Anas penelope</i>
B	<i>Anas platyrhynchos</i>
B	<i>Anas querquedula</i>
B	<i>Anas strepera</i>
I	<i>Anisus vorticulus</i>
B	<i>Anthus campestris</i>
B	<i>Aquila clanga</i>
B	<i>Ardea cinerea</i>
B	<i>Ardea purpurea</i>
B	<i>Ardeola ralloides</i>
B	<i>Asio flammeus</i>
B	<i>Aythya nyroca</i>
F	<i>Barbus meridionalis</i>
F	<i>Barbus plebejus</i>
B	<i>Botaurus stellaris</i>
B	<i>Burhinus oedicephalus</i>
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>
B	<i>Charadrius dubius</i>
B	<i>Chlidonias hybridus</i>
B	<i>Chlidonias niger</i>
F	<i>Chondrostoma genei</i>
F	<i>Chondrostoma soetta</i>
B	<i>Ciconia ciconia</i>
B	<i>Ciconia nigra</i>
B	<i>Circaetus gallicus</i>
B	<i>Circus aeruginosus</i>
B	<i>Circus cyaneus</i>
B	<i>Circus pygargus</i>

F	<i>Cobitis taenia</i>
B	<i>Coracias garrulus</i>
B	<i>Cygnus cygnus</i>
B	<i>Casmerodius albus</i>
B	<i>Egretta garzetta</i>
B	<i>Emberiza hortulana</i>
R	<i>Emys orbicularis</i>
B	<i>Falco columbarius</i>
B	<i>Falco columbarius</i>
B	<i>Falco peregrinus</i>
B	<i>Falco subbuteo</i>
B	<i>Falco vespertinus</i>
B	<i>Gallinago media</i>
B	<i>Gavia arctica</i>
B	<i>Gavia stellata</i>
B	<i>Grus grus</i>
B	<i>Hieraaetus pennatus</i>
B	<i>Himantopus himantopus</i>
B	<i>Ixobrychus minutus</i>
B	<i>Lanius collurio</i>
B	<i>Lanius minor</i>
B	<i>Larus melanocephalus</i>
B	<i>Larus minutus</i>
F	<i>Telestes muticellus</i> (già <i>Leuciscus souffia</i>)
B	<i>Limosa lapponica</i>
B	<i>Limosa limosa</i>
B	<i>Lullula arborea</i>
B	<i>Luscinia svecica</i>
I	<i>Lycaena dispar</i>
B	<i>Mergus albellus</i>
B	<i>Milvus migrans</i>
B	<i>Milvus milvus</i>
B	<i>Nycticorax nycticorax</i>
B	<i>Pandion haliaetus</i>
B	<i>Pernis apivorus</i>
B	<i>Phalacrocorax carbo</i>
B	<i>Philomachus pugnax</i>
B	<i>Phoenicopterus ruber</i>

B	<i>Platalea leucorodia</i>
B	<i>Plegadis falcinellus</i>
B	<i>Pluvialis apricaria</i>
B	<i>Porzana parva</i>
B	<i>Porzana porzana</i>
A	<i>Rana latastei</i>
F	<i>Sabanejewia larvata</i>
F	<i>Salmo marmoratus</i>
B	<i>Sterna albifrons</i>
B	<i>Sterna caspia</i>
B	<i>Sterna hirundo</i>
B	<i>Sterna sandvicensis</i>
B	<i>Tadorna ferruginea</i>
B	<i>Tadorna tadorna</i>
B	<i>Tringa glareola</i>
A	<i>Triturus carnifex</i>
R	<i>Emys orbicularis</i>
I	<i>Cerambyx cerdo</i>
I	<i>Ophiogomphus cecilia</i>
I	<i>Gomphus flavipes</i>
I	<i>Oxygastra curtisii</i>

Altre specie di interesse conservazionistico

R	<i>Anguis fragilis</i>
I	<i>Apatura ilia</i>
A	<i>Bufo bufo</i>
A	<i>Bufo viridis</i>
P	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth
I	<i>Catalytus mangeri</i>
R	<i>Coluber viridiflavus</i>
M	<i>Crocidura suaveolens</i>
I	<i>Eilema griseola</i>
R	<i>Elaphe longissima</i>
M	<i>Erinaceus europaeus</i>
F	<i>Esox lucius</i>
I	<i>Everes argiades</i>

P	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl
P	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.
I	<i>Haliphus immaculatus</i>
I	<i>Helix pomatia</i>
I	<i>Heteropterus morpheus</i>
P	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
P	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.
A	<i>Hyla intermedia</i>
R	<i>Lacerta bilineata</i>
I	<i>Laelia coenosa</i>
M	<i>Meles meles</i>
M	<i>Mustela nivalis</i>
M	<i>Mustela putorius</i>
R	<i>Natrix natrix</i>
R	<i>Podarcis muralis</i>
R	<i>Podarcis sicula</i>
A	<i>Rana lessonae</i>
P	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.
P	<i>Salix pentandra</i> L.
P	<i>Salvinia natans</i> (L.)
P	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr
P	<i>Typha minima</i> Hoppe
I	<i>Unio elongatulus</i>
P	<i>Vallisneria spiralis</i> L.
I	<i>Viviparus viviparus</i>

Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

<i>Acer campestre</i>
<i>Ulmus glabra</i>
<i>Ulmus laevis,</i>
<i>Ulmus minor</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>
<i>Prunus avium</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraeaster</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Sorbus domestica</i>
<i>ibridi di Sorbus spp</i>
<i>Tilia cordata</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Pinus sylvestris</i>
<i>Fagus sylvatica</i>